

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 621 del 12 dicembre 2018

concessione demaniale avente ad oggetto l'utilizzo di una chiatta in c.a., di un pontile per attracco natanti, una passerella di collegamento a terra, una rampa carrabile, un'area di parcheggio, una gradinata di accesso alla sommità arginale e un attraversamento con linea elettrica a bassa tensione, ubicati in sinistra fiume Po tra gli stanti 177 e 179 in Comune di Gaiba. Pratica n° PO_PA00087 Rilascio concessione demaniale.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto viene rilasciata al Gruppo Nautico Sant'Anna di la concessione demaniale avente ad oggetto l'utilizzo di una chiatta in c.a., di un pontile per attracco natanti, una passerella di collegamento a terra, una rampa carrabile, un'area di parcheggio, una gradinata di accesso alla sommità arginale e un attraversamento con linea elettrica a bassa tensione, ubicati in sinistra fiume Po tra gli stanti 177 e 179 in Comune di Gaiba.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di concessione presentata in data: 03.11.2017; Parere AIPo Rovigo con nota prot. n. 13669 del 07.06.2018; Parere AIPo Navigazione di Boretto (RE) con nota prot. n. 228499 del 15.06.2018; Sottoscrizione disciplinare di concessione in data 06.12.2018.

Il Direttore

VISTA l'istanza presentata dal Gruppo Nautico Sant'Anna con sede in *omissis* - C.F./P.I. *omissis*, intesa ad ottenere il rilascio della Concessione demaniale avente ad oggetto l'utilizzo di una chiatta in c.a., di un pontile per attracco natanti, una passerella di collegamento a terra, una rampa carrabile, un'area di parcheggio, una gradinata di accesso alla sommità arginale e un attraversamento con linea elettrica a bassa tensione, ubicati in sinistra fiume Po tra gli stanti 177 e 179 in Comune di Gaiba (RO).

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dall'AIPo di Rovigo con nota prot. n. 13669 del 07.06.2018 e dall'AIPo Navigazione di Boretto (RE) con nota prot.n. 228499 del 15.06.2018;

CONSIDERATO che il Gruppo Nautico Sant'Anna ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 06.12.2018 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Gruppo Nautico Sant'Anna dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTO IL D. LGS. n. 33 del 14.03.2013;

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio della concessione demaniale avente ad oggetto l'utilizzo di una chiatta in c.a., di un pontile per attracco

natanti, una passerella di collegamento a terra, una rampa carrabile, un'area di parcheggio, una gradinata di accesso alla sommità arginale e un attraversamento con linea elettrica a bassa tensione, ubicati in sinistra fiume Po tra gli stanti 177 e 179 in Comune di Gaiba, al Gruppo Nautico Sant'Anna con sede in *omissis* - C.F./P.I. *omissis*, con le modalità stabilite nel disciplinare del 06.12.2018 iscritto al n. 44 di Rep. di questa Struttura e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo in data 06.12.2018 al numero 2003 - Serie 3.

2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del decreto. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l'Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l'interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell'argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall'obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
3. Il canone annuo, relativo al 2018 è di Euro 1.388,64 (milletrecentoottantotto/64) come previsto dall'art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Luigi Zanin